



R.G. n. 12014

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE**

in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 31 marzo 2014 a ministero dell'avv. Maria Cristina Clementi

DA

(P.I.: _____), rappresentata e difesa
dall'avv. Maria Cristina Clementi in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'avv. _____ in Milano, _____ n.

- ATTRICE -

CONTRO

Banca _____ in persona del legale rappresentante *pro*
tempore (C.F.: _____), rappresentata e difesa dall'avv. _____ in forza
di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.
e _____ in Milano, Via _____ n.

- CONVENUTA -

Oggetto: azione di accertamento negativo del correntista e ripetizione dell'indebito

Conclusioni: come da fogli allegati agli atti di causa



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La ha citato in giudizio la Banca esponendo: di avere intrattenuto con la Banca il conto corrente bancario n. 02772/1 a far data dal 19 marzo 1990 (doc. n. 2 fascicolo parte convenuta) cui accedevano due aperture di credito da utilizzare come scopertura sul predetto conto stipulate in data 25 luglio del 2005 (doc. n. 3 fascicolo parte convenuta) e 16 febbraio 2006 (doc. n. 4 fascicolo parte convenuta); che, a seguito di indagini peritali all'uopo commissionate ad un esperto contabile, si era accertato che la banca convenuta aveva sia illegittimamente applicato spese e costi di gestione non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato, sia indebitamente capitalizzato gli interessi passivi dovuti dal correntista con scadenza trimestrale, sia applicato interessi a carico della correntista in misura ultralegale nonché commissioni di massimo scoperto in mancanza di una valida pattuizione scritta, sia infine applicato interessi usurari; che l'indebito comportamento della banca aveva determinato la nullità delle relative clausole contenute nel contratto di conto corrente in essere nonché l'addebito di somme non dovute; che, ciononostante, la Banca

le aveva comunicato revoca di tutti gli affidamenti in essere e la contestuale diffida a pagare il saldo negativo del conto corrente *inter partes* intimando la corresponsione della somma di Euro 19.556,32 (doc. n. 1 fascicolo parte attrice); che il repentino e l'ingiustificato recesso da tutti i rapporti in essere tra le parti comunicato dalla Banca, con contestuale sollecito di rientro da tutte le posizioni debitorie, aveva integrato un comportamento non improntato ai canoni di buona fede oggettiva sì da averle comportato danni da risarcire secondo equità.

Tanto premesso, la ha chiesto sia l'accertamento della nullità delle condizioni contrattuali di cui al conto corrente bancario n. 02772/1 *contra legem* e delle clausole negoziali espressamente disciplinanti l'applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, degli interessi



ultralegali e di giorno-valuta nonché delle commissioni di massimo scoperto, sia l'accertamento della usurarietà oggettiva e soggettiva applicata dell'Istituto di credito, sia, previa rideterminazione del saldo del conto corrente bancario n. 02772/1, la condanna della banca convenuta al pagamento del credito eventualmente sussistente a proprio favore a seguito di espletanda c.t.u. contabile in corso di causa, sia infine la condanna della banca al risarcimento del danno cagionato a seguito dell'ingiustificato recesso dai rapporti bancari in essere con essa società.

Si è costituita in giudizio la Banca contestando in fatto e in diritto le avverse pretese ed istando per il rigetto delle domande di parte attrice: in particolare, a confutazione delle difese attoree, la banca convenuta ha sostenuto la legittimità della capitalizzazione degli interessi passivi a scadenza trimestrale a carico della parte attrice e la legittimità dell'addebito delle spese applicate in presenza del contratto di conto corrente e delle successive aperture di credito accordate nel corso del rapporto debitamente sottoscritti dalla correntista che ne aveva pertanto accettato il contenuto.

Instaurato il contraddittorio, è stata espletata c.t.u. contabile a seguito della quale la causa è giunta al naturale epilogo dopo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Queste le rispettive posizioni difensive delle parti di causa, il Giudice ritiene di dovere accogliere le domande spiegate dalla società attrice avverso la convenuta Banca nei limiti e per i motivi di seguito indicati.

Come si evince dalla pregressa narrativa, la presente causa costituisce l'epilogo infausto del rapporto bancario intercorso tra la e la Banca costituito dal classico conto corrente di appoggio e da due aperture di credito che ivi sono confluite: la c.t.u. espletata nel corso del giudizio – c.t.u. che ha effettuato i conteggi avendo preso quale riferimento il primo estratto conto datato 01.01.2003 risultante agli atti di causa sino all'ultimo estratto conto disponibile ed alla quale questo Giudice si riporta in quanto immune da censure e da vizi



logico-motivazionali - ha accertato che all'esito del rapporto la banca odierna convenuta non vantava nei confronti della correntista odierna attrice il credito di Euro 20.374,84 ricalcolato al 31 marzo 2014 quanto piuttosto un saldo a debito di essa banca ed a credito della correntista pari ad Euro 865,03, avendo infatti individuato tutta una serie di ingiustificati addebiti a carico della nei termini sotto indicati:

- 1) per il periodo 01.01.2003 – 31.03.2014 il c.t.u. ha espunto Euro 12.843,11 addebitati a titolo di spese che in realtà non erano dovute in quanto non espressamente pattuite in seno al contratto;
- 2) per il periodo 01.01.2003 – 25.07.2005 il c.t.u. ha espunto Euro 405,31 addebitati a titolo di commissioni di massimo scoperto che in realtà non erano dovute in quanto non espressamente pattuite per iscritto: le predette commissioni sono state riconosciute a carico della correntista a far data dal 25 luglio 2005 allorché fu sottoscritta tra le parti la prima apertura di credito di Euro 5.000,00 che espressamente aveva previsto le commissioni di massimo scoperto al tasso dell'uno per cento (si veda il doc. n. 3 fascicolo parte convenuta);
- 3) per il periodo 01.01.2003 – 31.03.2014 il c.t.u. ha espunto Euro 6.514,92 addebitati a titolo di interessi passivi scaturenti da anatocismo che in realtà non erano dovuti dal correntista;
- 4) per il periodo 01.01.2003 – 31.03.2014 ha calcolato maggiori interessi creditori a favore della correntista per Euro 1.476,53.

In definitiva, contabilizzando tutte le voci in entrata ed in uscita dal conto corrente ed espungendo le voci sopra indicate, il c.t.u. ha rideterminato il saldo finale a credito della correntista per complessivi Euro 865,03 anziché a debito di quest'ultima per Euro 20.374,84, come da tabella a pagina 13 dell'elaborato peritale.

Occorre adesso dare risposta alle obiezioni mosse dalle parti di causa alle risultanze della c.t.u., che le hanno viste reciprocamente soccombenti, iniziando con il considerare



le argomentazioni della
indicati:

Repert. n. /2018 del 30/04/2018
attrice nei termini sotto

- 1) devesi ribadire la correttezza dei conteggi del c.t.u. che ha tenuto conto della data valuta delle singole operazioni in dare ed avere e non della loro data contabile: la parte attrice infatti non ha mai rivendicato nei propri scritti difensivi introduttivi eventuali indebiti a tale titolo;
- 2) quanto alle commissioni di massimo scoperto, premesso che questo Giudice reputa che esse abbiano una propria funzione causale posto che le commissioni di massimo scoperto remunerano la banca per il fatto che questa mette a disposizione del correntista una certa somma di denaro senza soluzione di continuità costituendone il costo del servizio reso, il c.t.u. del tutto correttamente ha espunto tutte le commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca unicamente sino al 25 luglio 2005 allorché fu sottoscritta tra le parti la prima apertura di credito di Euro 5.000,00 che espressamente ne ha disciplinato l'applicazione ed il relativo tasso percentuale: da tale momento esse vanno computate, non essendosi ravvisata alcuna indeterminatezza delle previsioni negoziali che le hanno recepite nelle due aperture di credito stipulate il 25 luglio del 2005 ed il 16 febbraio 2006;
- 3) la questione dell'accertamento dell'usurarietà è stata assorbita dalle risultanze della c.t.u. sopra evidenziate: da notare che delle commissioni di massimo scoperto in concreto applicate dalla banca non si deve tener conto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia sino al 31 dicembre 2009, come sostenuto dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 12965 del 2016 e n. 22270 del 2016.

Quanto alle doglianze prospettate dalla banca deve evidenziarsi che:

- 1) devesi confermare l'espunzione della somma di Euro 12.843,11 addebitata alla correntista a titolo di spese non espressamente pattuite per iscritto in seno al contratto di conto corrente *inter partes*: non vi è poi prova agli atti di causa che la banca convenuta abbia comunicato alla correntista eventuali variazioni



negoziali in conformità a legge, così come non vi è prova che la comunicazione datata 30.06.1992 (per reperire la quale si veda il doc. n. 8 fascicolo parte convenuta), con cui la banca convenuta intendeva integrare il contratto di conto corrente e modificare le condizioni negoziali a seguito dell'entrata in vigore delle norme in materia di trasparenza bancaria, sia mai pervenuta presso la sede legale della società attrice;

- 2) devesi confermare l'espunzione della somma di Euro 405,31 addebitata alla correntista a titolo di commissioni di massimo scoperto non espressamente pattuite per iscritto in seno al contratto di conto corrente *inter partes* sino alla data dal 25 luglio 2005 allorché, come sopra evidenziato, fu successivamente sottoscritta tra le parti la prima apertura di credito di Euro 5.000,00;
- 3) devesi infine confermare l'espunzione della somma di Euro 6.514,92 addebitata alla correntista a titolo di anatocismo bancario stante la nullità delle condizioni generali di contratto del conto corrente bancario nella parte in cui avevano previsto una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori tra le parti contraenti, non avendo dimostrato la parte convenuta né di avere dato apposita pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche contrattuali e dell'applicazione della medesima periodicità trimestrale per entrambe le parti, né di avere dato idonea comunicazione della modifica negoziale alla correntista odierna attrice, difettando prova scritta che la comunicazione datata 30.06.2000 (per reperire la quale si veda il doc. n. 9 fascicolo parte convenuta), con cui la banca convenuta intendeva adeguarsi alla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, sia mai pervenuta presso la sede legale della società attrice.

Quanto infine alla domanda di risarcimento del danno azionata dalla

. attrice a seguito dell'asserito ingiustificato recesso posto in essere dalla banca convenuta, essa va disattesa in quanto del tutto sfornita di prova alcuna.



Consegue in definitiva che, in accoglimento delle domande di parte attrice, debesi dichiarare la nullità dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto al conto corrente bancario n. 02772/1 nella parte in cui ha previsto una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori tra le parti nonché nella parte in cui ha determinato gli interessi passivi dovuti dal correntista sulla base degli usi piazza; previo accertamento, alla data della domanda, del saldo del conto corrente bancario n. 02772/1 *inter partes* ammontante ad Euro 865,03 a credito della

, debesi condannare la Banca alla restituzione della predetta somma in favore della parte attrice, oltre interessi legali a far data dal 4 aprile 2014 sino al soddisfo.

Le spese di lite, ivi compreso il costo della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, vanno addossate alla Banca, nella misura di cui al dispositivo, secondo la regola della soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) In accoglimento delle domande spiegate dalla
., dichiara la nullità dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto al conto corrente bancario n. 02772/1 nella parte in cui ha previsto una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori nonché nella parte in cui ha determinato gli interessi passivi dovuti dal correntista sulla base degli usi piazza;
- 2) In accoglimento delle domande spiegate dalla
., dichiara la non debenza, a carico della
delle spese, degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto nei termini e nella quantificazione di cui in motivazione;



Sentenza n. 4825/2018 pubbl. il 30/04/2018

RG n. 7/2014

Repert. n. 1/2018 del 30/04/2018

- 3) condanna la Banca
della
interessi legali a far data dal 4 aprile 2014 sino al soddisfo;
- 4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno azionata dalla
avverso la Banca
- 5) pone le spese della c.t.u. a carico della Banca
- 6) condanna la Banca al pagamento, a favore
della, delle spese di lite liquidate in Euro
4.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15
%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Milano il giorno 30 aprile 2018

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

